

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1081/83 DEL CONSIGLIO**

**del 25 aprile 1983**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3590/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(1)</sup>, prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate ad un dazio di 4,7 % per le polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1983 dal regolamento (CEE) n. 978/82 <sup>(2)</sup>; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984;

considerando che, in mancanza di un protocollo previsto dall'articolo 118, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha preso le misure di cui all'articolo 119 di detto atto nel regolamento (CEE) n. 3555/80 <sup>(3)</sup> che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia, originarie in particolare della Turchia; che il contingente in questione si applica quindi alla Comunità a nove;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento

del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopraenunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione ai fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro dalla Turchia sono state nulle o trascurabili; che tali dati statistici non possono essere quindi considerati rappresentativi come base per una ripartizione del volume contingente tra gli Stati membri; che la valutazione del fabbisogno di importazioni degli Stati membri risulta difficile a causa della mancanza di dati validi per il periodo precedente; che, di conseguenza, non resta che destinare una parte del volume contingente alla riserva comunitaria e attribuire un settimo del residuo agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia e al Regno Unito;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò fino a che la riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 29. 4. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di un'aliquota, è indispensabile che tale Stato proceda a riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° luglio 1983 e fino al 30 giugno 1984 è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate per le polpe di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

2. Nel limite di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso al 4,7 %.

#### *Articolo 2*

1. Una prima parte, pari ad un importo di 70 tonnellate, viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che fatto salvo l'articolo 5, sono valide nel periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai volumi indicati in appresso:

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	10
Danimarca	10
Germania	10
Francia	10
Irlanda	10
Italia	10
Regno Unito	10

2. La seconda parte, pari ad un volume di 20 tonnellate, costituisce la riserva comunitaria.

#### *Articolo 3*

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva,

qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurita la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### *Articolo 4*

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1984.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1984, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 marzo 1984, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1984 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### *Articolo 6*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1984, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### *Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati

in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 8*

A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-W. LAUTENSCHLAGER

---